

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI MATERIALI RADIOATTIVI
PRESENTI NEI RIFIUTI IN INGRESSO AL SITO DI
OSPEDALETTO (PI) E AL COMPLESSO IMPIANTISTICO
DI GELLO DI PONTEDERA**

**GARA N. 17/2022
CIG 909544784D**

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 - (Oggetto).....	5
Articolo 3 - (Durata dell'Accordo).....	6
Articolo 4 - (Proroga tecnica).....	8
Articolo 5 - (Rinnovo).....	8
Articolo 6 - (Personale).....	9
Articolo 7 - (Sicurezza e rischi da interferenze).....	10
Articolo 8 - (Responsabile operativo del servizio).....	10
Articolo 9 - (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	10
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO MODALITA' OPERATIVE.....	10
Articolo 10 - (Procedure legate al servizio e materiali radiocontaminati).....	10
Articolo 11 - (Descrizione delle attività previste dal servizio).....	12
Articolo 12 - (Modalità di esecuzione del servizio).....	13
Articolo 13 - (Impianto di destinazione).....	14
Articolo 14 - (Verifiche e controlli sui servizi).....	15
Articolo 15 - (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	16
Articolo 16 - (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio).....	16
Articolo 17 - (Subappalto).....	16
Articolo 18 - (Inadempimenti e penali).....	18
Articolo 19 - (Risoluzione).....	19
Articolo 20 - (Recesso).....	21
Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto).....	21
Articolo 22 - (Cessione del credito).....	21
Articolo 23 - (Invalidità parziale).....	21
Articolo 24 - (Responsabilità dell'Appaltatore).....	22
PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA.....	22

Articolo 25 - (Corrispettivo).....	22
Articolo 27 - (Cauzione Definitiva).....	26
Articolo 28 - (Polizza Assicurativa).....	27
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 29 - (Clausola codice etico).....	28
Art. 30 - (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	28
Articolo 31 - (Domicilio contrattuale).....	29
Articolo 32 - (Riservatezza).....	29
Articolo 33 - (Trattamento dei dati personali)	30
Articolo 34 - (Foro competente).....	30
Articolo 35 - (Spese)	31
Articolo 36 – (Interpretazione del presente contratto).....	31
Articolo 37 - (Norme di rinvio).....	31

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”) è stipulato in data [●].[●].2022

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●]., CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●] , con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

- 1.1** Ad esito delle operazioni di gara della procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Determina dell'amministratore unico del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento del servizio di controllo radiometrico su rifiuto e/o ritiro, trasporto e smaltimento di materiali radioattivi presenti nei rifiuti in ingresso al Termovalorizzatore di Ospedaletto (PI) e c/o il complesso impiantistico a Gello di Pontedera in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più economica. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2** I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo;

relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all'art. [●] del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;

1.3 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione del servizio affidato con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.4 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.5 Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1) Offerta Economica;

Allegato 2) Termovalorizzatore - Autorizzazione (AIA) D.D. n. 637 del 16/02/2011 rilasciata dalla Provincia di PISA.

Allegato3) Termovalorizzatore -Procedura operativa controllo e gestione radioattività-definitivo_RIFIUTI_URBANI

Allegato 4) Impianti Pontedera – Autorizzazione D.D. n. 1610 del 07/04/2008 rilasciata dalla Provincia di PISA;

Allegato 5) DUVRI

Allegato 6) [●]

Articolo 2 - (Oggetto)

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di controllo radiometrico su rifiuto e/o ritiro, trasporto e smaltimento di materiali radioattivi presenti nei rifiuti in ingresso al sito di Ospedaletto a Pisa ed al complesso impiantistico sito in Gello di Pontedera

In particolare i servizi oggetto di affidamento comprendono le seguenti attività:

A. Controllo radiometrico sul rifiuto per l'individuazione del materiale radioattivo, ritiro del materiale radioattivo individuato, trasporto e deposito/smaltimento ad impianto autorizzato ai sensi del Dlgs 230/95 e s.mi.;

oppure in alternativa

B. Ritiro del materiale radioattivo già individuato e isolato, trasporto e deposito/smaltimento presso impianto autorizzato.

Trattandosi di accordo quadro, i servizi saranno svolti nella misura e nella quantità richiesta dalla Committente in base esigenze emergenti nel corso della durata dell'Accordo.

2.2 Presso il sito industriale di Ospedaletto a PISA, in Via di Granuccio 2 Geofor, è presente l'impianto di termovalorizzazione autorizzata con AIA (D.D. n. 637) rilasciata dalla Provincia di Pisa il 16/02/2011 non in esercizio dal marzo 2018.

La fossa del termovalorizzatore viene utilizzata come stazione di trasferimento per i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla raccolta porta a porta del territorio di Pisa più i rifiuti provenienti dall'attività di "spazzamento" relativa ai cestini sempre classificati come EER 20 03 01

2.3 Presso il complesso impiantistico di Gello di Pontedera in Viale America 105 Geofor gestisce la stazione di trasferimento della FORSU, un impianto di selezione della carta e del cartone, un impianto di selezione dei rifiuti ingombranti, RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche), legno e RUP (rifiuti urbani pericolosi) e una stazione di trasferimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati.

I rifiuti per cui è richiesto lo smaltimento possono essere individuati o in materiali contaminati da radionuclidi e/o sorgenti radioattive presenti nei rifiuti di ingombranti e materiali ferrosi.

Articolo 3 - (Durata dell'Accordo)

3.1 L'Accordo ha durata di nr. 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento). Qualora in tale periodo non sia affidata alcun servizio all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

3.2 Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1 secondo quanto previsto dal comma successivo.

3.3 Premesso che in data 13 novembre us l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre us è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito

Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragruppo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi;
- b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi -indipendentemente dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento/esecuzione dei servizi/forniture medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite.

3.4 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che i servizi di cui al presente Accordo sono da considerarsi a ogni effetto finalizzati alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla

normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata

Articolo 4 - (Proroga tecnica)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga dei servizi è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria, richiedere indennizzi, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (sei) mesi.

Articolo 5 - (Rinnovo)

5.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 (ventiquattro) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.3.

Nel contratto rinnovato i servizi sono svolti agli stessi patti e condizioni previsti nell'Accordo iniziale.

5.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale opzione ne dà comunicazione all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza dell'Accordo iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti l'opzione, l'Appaltatore non può vantare né pretendere

alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la mancata esecuzione dei servizi opzionali.

Articolo 6 - (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

6.2 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto deve essere rispettata la classificazione prevista dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. La documentazione relativa al personale addetto all'esecuzione del contratto viene consegnata all'atto di redigere il DUVRI.

6.3 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.4 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 - (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti si impegnano a sottoscrivere entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Articolo 8 - (Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 - (Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC. .

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

9.3 Il Responsabile del procedimento è Ing. Giuseppe Merico.

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO MODALITA' OPERATIVE

Articolo 10 - (Procedure legate al servizio e materiali radiocontaminati)

10.1 SITO DI OSPEDALETTO (PI).

Le attività previste nel presente Accordo Quadro sono finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti che risultano positivi al controllo della radioattività in ingresso al sito di Ospedaletto (PI). Tali attività avvengono nel rispetto di quanto previsto da:

- Determina di AIA dell'impianto (DD. N. 637 del 16/02/2011) rilasciata dalla Provincia di Pisa
- procedure di gestione degli allarmi provenienti da rifiuti Urbani (Allegato 3 e 4)
- testo unico dell'ambiente Dlgs 152/2006 e s.m.i.
- normativa di settore in riferimento al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i..

Scopo principale del servizio, oltre alla corretta gestione interna del materiale positivo all'allarme radiometrico, è il controllo per l'individuazione e/o il ritiro, il trasporto e lo smaltimento del materiale radioattivo.

Si precisa, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, che gli allarmi positivi al portale in ingresso presso il sito di Pisa sono principalmente dovuti alla presenza di materiali contaminati da radionuclidi di origine ospedaliera.

10.2 Presso il sito di Ospedaletto Pisa, l'Appaltatore è tenuto a:

- A. individuare il materiale radioattivo all'interno di un cumulo di rifiuti di origine urbana scaricati su una apposita area. Durante tale attività è presente anche l'Esperto Qualificato incaricato dalla Committente;
oppure
- B. ritirare il materiale radioattivo già isolato dalla Stazione Appaltante - per opera dell'Esperto Qualificato - e posto nel box dedicato come riportato nelle procedure riportate nell'Allegato 3 e 4.

In entrambi i casi l'Appaltatore è tenuto ad effettuare le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi.

10.2 COMPLESSO IMPIANTISTICO SITO IN GELLO DI PONTEDERA.

Le attività previste nel presente Accordo Quadro sono finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti che risultano positivi al controllo della radioattività in ingresso al complesso impiantistico di Gello di Pontedera. Tali attività avvengono nel rispetto di quanto previsto da:

- l'art.157 del Dlgs 230/95 (ove applicabile) e sulla base delle indicazioni contenute nelle "Linee guida ISPRA per la sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e altri rifiuti Task 01.02.02., rev. 0, 2014"
- le attività previste dalla D.D. n. 1610 del 07/04/2008 rilasciata dalla Provincia di PISA in cui materiali ingombranti misti e rottami metallici sono sottoposti a selezione mediante mezzi meccanici prima dell'avvio a impianti di smaltimento
- testo unico dell'ambiente Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Scopo principale del servizio, oltre alla corretta gestione interna del materiale positivo all'allarme radiometrico, è il controllo per l'individuazione e/o il ritiro, il trasporto e lo smaltimento del materiale che ha generato l'allarme.

10.4 Presso il complesso impiantistico di Gello di Pontedera, l'Appaltatore è tenuto a svolgere le attività di seguito elencate:

- A. individuazione del materiale radioattivo all'interno di un cumulo di rifiuti di origine urbana scaricati su una apposita area. Durante tale attività è presente anche l'Esperto Qualificato incaricato dalla Committente;
oppure
- B. ritiro del materiale radioattivo già isolato dalla Stazione Appaltante - per opera dell'Esperto Qualificato - e posto nell'area dedicata.

In entrambi i casi l'Appaltatore è tenuto ad effettuare le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi.

Articolo 11 - (Descrizione delle attività previste dal servizio)

L'Appaltatore deve svolgere – in conformità a quanto previsto dalla procedura di gestione di controllo e gestione della radioattività nonché in conformità alla normativa di settore - le seguenti attività:

A) Controllo radiometrico su rifiuto indifferenziato/rifiuto ospedaliero/ingombranti e materiale ferroso e ritiro del materiale individuato con successivo trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato (di seguito per brevità "Operazioni di tipo A").

Per l'espletamento di tali attività l'Appaltatore deve garantire quanto di seguito indicato:

- l'accesso all'impianto di una squadra di almeno 2 operatori classificati ai sensi del D.Lgs. 230/95 e muniti di idonea protezione personale;

- l'accesso di veicolo autorizzato al trasporto di materiale radioattivo;
- il controllo radiometrico sul rifiuto al fine di rintracciare i materiali contaminati da radionuclidi o il materiale che ha generato l'allarme;
- il confezionamento dei rifiuti in imballaggi omologati forniti dall'appaltatore per il trasporto di materie radioattive;
- l'etichettatura dei colli e predisposizione della documentazione di trasporto;
- la presa in carico del materiale e trasporto presso impianto di smaltimento;
- il rilascio di certificazione di avvenuto ricevimento con manleva di ogni responsabilità civile e penale.

B) Ritiro del materiale radiocontaminato/sorgenti già individuato e isolato e trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato (di seguito per brevità "Operazioni di tipo B").

Per l'espletamento di tale attività l'appaltatore deve garantire:

- l'accesso all'impianto di un operatore classificato ai sensi del D.Lgs. 230/95, munito di idonea protezione personale;
- l'accesso di un veicolo autorizzato al trasporto di materiale radioattivo;
- la fornitura di imballaggio (fusto/i) omologato per il trasporto di materie radioattive;
- l'etichettatura dei colli e la predisposizione della documentazione di trasporto;
- la presa in carico del materiale e il trasporto presso impianto di smaltimento;
- il rilascio di certificazione di avvenuto ricevimento con manleva di ogni responsabilità civile e penale.

C) Oneri di smaltimento

In merito alle attività di tipo A) oppure di tipo B) all'Appaltatore vengono riconosciuti gli oneri di smaltimento sulla base della volumetria del fusto impiegato, come indicato al successivo art. 25 e sulla base della sorgente individuata.

Articolo 12 - (Modalità di esecuzione del servizio)

12.1 In caso di esito positivo al controllo della radioattività in ingresso l'esperto qualificato, incaricato dalla Committente, procede alla caratterizzazione e determina l'attività del materiale radiocontaminato. In base alle procedure aziendali approvate dagli Enti di controllo, i materiali con attività superiore a 1 Bq/gr e/o con emivita maggiore di 75 giorni devono essere destinati alla gestione attraverso ditta specializzata nel rispetto delle procedure e della normativa di settore.

12.2 Sulla base delle risultanze di cui al punto 12.1, il Responsabile di Geofor o un tecnico incaricato comunica all'Appaltatore - telefonicamente e/o tramite mail - di procedere all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 11 lettera A) o B). La richiesta può essere dichiarata ordinaria oppure urgente secondo le seguenti modalità:

- i. **Ordinaria:** l'Appaltatore, ricevuta la comunicazione, interviene sull'impianto entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi;
- ii. **Urgente:** l'Appaltatore, ricevuta la comunicazione, interviene sull'impianto entro e non oltre 24 ore.

In entrambi i casi, qualora, il giorno previsto per l'intervento sia un giorno festivo l'intervento deve essere eseguito il giorno immediatamente successivo.

Gli interventi devono rispettare i seguenti orari:

- per le operazioni di tipo A), in cui è prevista il controllo per l'individuazione del materiale radioattivo, l'inizio dell'attività deve avvenire nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 10:30;
- per le operazioni di tipo B), in cui è previsto il ritiro del materiale radiocontaminato, l'inizio delle attività deve avvenire nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle 15:30.

Per le operazioni di tipo A) l'orario di avvio va concordato con la Committente per consentire:

- la messa a disposizione dell'area pavimentata di cernita davanti alla fossa di scarico dei rifiuti;
- la messa a disposizione dei mezzi meccanici con operatore della Stazione Appaltante per la movimentazione in condizioni di sicurezza del rifiuto da controllare.

Alle operazioni di tipo A) può assistere l'Esperto Qualificato incaricato dalla Committente.

12.3 Al termine delle operazioni l'Appaltatore rilascia la documentazione di presa in carico del rifiuto che consegna alla Stazione Appaltante compilata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 13 - (Impianto di destinazione)

13.1 L'appaltatore si obbliga a trasportare e conferire il rifiuto radioattivo presso il/i seguente/i impianti e/o deposito/i autorizzato/i ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. :

Impianto	Ubicazione	Estremi dell'autorizzazione
[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]

13.2 È data facoltà all'Appaltatore di utilizzare impianti o depositi diversi da quelli sopra elencati previo rispetto delle disposizioni di seguito descritte.

L'Appaltatore deve inviare, tramite PEC, a Geofor S.p.A. una richiesta scritta di modifica dell'impianto di destino con allegati:

- copia dell'autorizzazione dell'impianto e/o deposito di destino ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
- dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dell'impianto di destino;
- esplicitazione dei motivi per i quali il conferimento non può avvenire nell'impianto sostituito.

13.3 L'Appaltatore può utilizzare il nuovo impianto di destinazione solo dopo aver ricevuto espressa autorizzazione scritta da parte di Geofor S.p.A.. Comunque l'appaltatore non ha diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso ad esclusione del corrispettivo come pattuito dal presente contratto.

Articolo 14 - (Verifiche e controlli sui servizi)

Geofor S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 15 - (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 16 - (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si applicano gli articoli 18 (PENALI) e 19 (RISOLUZIONE) del presente Accordo.

Articolo 17 - (Subappalto)

17.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

17.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

17.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:
 - ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
 - ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni (ora [art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#));
 - ✓ copia autentica del contratto;
 - ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice](#) civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

17.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 18 - (Inadempimenti e penali)

18.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Accordo, si applicano le disposizioni che seguono.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

18.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) in caso di intervento ordinario: Geofor S.p.A. applica una penale pari ad € 140,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 12.2 lett. i. Qualora il ritardo sia superiore a 3 giorni solari e consecutivi rispetto al termine di cui all'art. 12.2 lett. i., Geofor applica una penale di € 800,00 (euro ottocento/00) per ogni giorno di ritardo, riservandosi la facoltà insindacabile di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore e di procedere a far effettuare il servizio da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 140 D.Lgs 163/06, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni;
- b) in caso di intervento urgente: Geofor S.p.A. applica una penale pari ad € 30,00 per ogni ora di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 12.2 lett. ii. In tale ipotesi Geofor si riserva, altresì, la facoltà di far effettuare il servizio da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 140 D.Lgs 163/06, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni;
- c) per le operazioni di tipo B, in caso di mancato rispetto dell'orario di ritiro di cui all'art. art. 12.2, Geofor applica, senza necessità di messa in mora, una penale di € 95,00;
- d) in caso di mancata comunicazione del nuovo impianto/installazione/deposito a cui sono conferiti i rifiuti radioattivi di cui al presente contratto, Geofor applica senza necessità di messa in mora, una penale di € 1.000,00 ad inadempienza;

e) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Accordo non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00).

18.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

18.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dello stesso per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

18.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

18.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 19 - (Risoluzione)

19.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei tempi di intervento previsti all'art. 12.2 per più di 3 volte;
- b) mancato rispetto dei tempi intervento, in caso di richiesta urgente, per più di 2 volte;
- c) mancato rispetto di uno dei requisiti e adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo;
- f) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- g) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- h) abbandono arbitrario dei servizi e/o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;

- i) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli artt. 21 e 22 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- j) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia;
- k) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- l) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- m) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- n) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- o) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative;
- p) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- q) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001;
- r) applicazione di penali nella misura superiore al 20% dell'importo contrattuale;
- s) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia.

19.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

19.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

19.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 20 - (Recesso)

20.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

20.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto)

21.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

21.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 22 - (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 23 - (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 24 - (Responsabilità dell'Appaltatore)

24.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'accordo quadro ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. di Pontedera (PI) .

24.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l' Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

24.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 25 - (Corrispettivo)

25.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i seguenti prezzi iva esclusa:

DESCRIZIONE SERVIZIO	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)
-----------------------------	--

A) Controllo radiometrico su rifiuto e ritiro del materiale individuato con successivo trasporto ad impianto autorizzato.	€/cad [●]
B) Controllo radiometrico URGENTE su rifiuto e ritiro del materiale individuato con successivo trasporto ad impianto autorizzato.	€/cad [●]
C) Ritiro del materiale radiocontaminato/sorgenti già individuato e isolato e trasporto ad impianto autorizzato.	€/cad [●]
D) Ritiro URGENTE del materiale radiocontaminato/sorgenti già individuato e isolato e trasporto ad impianto autorizzato.	€/cad [●]
E) Smaltimento fusto volume ≤ 60 litri con rifiuti contaminati da sostanze artificiali con tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni	€/fusto [●]
F) Smaltimento fusto volume > 60 litri con rifiuti contaminati da sostanze artificiali I categoria con tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni	€/fusto [●]
G) Smaltimento Rifiuti solidi costituiti da sorgenti radioattive di Ra226, Co60, Cs 137, Kr85, Ba133, Sr90, Am241, Uranio e Torio.	€/sorgente [●]

25.2 L'Appaltatore emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

Articolo 26 - (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

26.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): **909544784D**.

La mancata indicazione di quanto sopra nonché di quanto previsto all'art. 25.2 determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

26.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 6.

26.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;
- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

26.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

26.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene di volta in volta in seguito al ritiro di materiale radioattivo.

26.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o

postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .
Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

26.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

26.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: **909544784D**.

Articolo 27 - (Cauzione Definitiva)

27.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

27.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

27.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

27.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

27.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 28 - (Polizza Assicurativa)

28.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

28.2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];
- ✓ copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa , inclusi i danni da inquinamento derivanti dallo svolgimento del servizio;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra .

28.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .

28.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

28.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - (Clausola 231)

29.1 1 L' Appaltatore dichiara di:

- *essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). La [Controparte] dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.*
- *impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;*
- *impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;*
- *manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.*

Art. 30 - (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

30.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

30.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;

b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

30.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

30.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 31 - (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 32 - (Riservatezza)

32.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata

congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

32.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

32.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

32.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 33 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 34 - (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 35 - (Spese)

Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 36 – (Interpretazione del presente contratto)

36.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

36.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

36.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 37 - (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausola vessatorie